

Ordinanza

«Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza [DPR 309/90]».

Nelle more di una idonea revisione legislativa del testo unico, la prima ordinanza del 16 giugno 2009, pubblicata sulla GU del 20 giugno 2009, ha reso immediatamente disponibili per la prescrizione con la ricetta ordinaria, da rinnovarsi di volta in volta, una serie di medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore, al fine di non *ostacolarne l'appropriato impiego terapeutico con gravissimo pregiudizio ai diritti del malato*.

I medicinali oggetto del provvedimento sono stati iscritti provvisoriamente nella sezione D della tabella II (tutti provenienti dalla sezione A) e sono stati identificati in maniera univoca in un elenco predisposto dalla Federfarma e diffuso a tutte le farmacie.

Tuttavia, secondo *il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, non risulta che sia provato che i medicinali oppiacei riclassificati dall'ordinanza siano caratterizzati dal minor potere tossicomane richiesto dall'art. 14 del testo unico*. Per questo motivo, una successiva ordinanza del 2 luglio 2009, pubblicata sulla GU del 8 luglio 2009, ha apportato alcune modifiche alla precedente ordinanza, volte ad *evitare abusi e contraffazioni prescrittive ed a consentire il monitoraggio delle quantità delle singole preparazioni effettuate con ricetta diversa da quella in triplice copia a ricalco o sul modello unico per il Servizio sanitario nazionale*.

Secondo l'ordinanza del 2 luglio, nel caso di *dispensazione delle composizioni di cui alla ordinanza del 16 giugno, la prescrizione delle quali viene effettuata con ricetta diversa da quella in triplice copia a ricalco o da modello unico del SSN, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente, prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta, e successivamente inviare entro la fine di ciascun mese alla ASL e all'Ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette «private» spedite nel mese precedente (La comunicazione dovrà recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio)*.

A questo punto non ci sono dubbi interpretativi: tutte le prescrizioni su ricetta «privata» diversa dai modelli validi per il SSN dei medicinali riclassificati dall'ordinanza del 16 giugno sono soggette agli adempimenti previsti dall'ordinanza del 2 luglio. E i medicinali in questione sono quelli elencati nella lista predisposta da Federfarma, cioè esclusivamente i medicinali riclassificati dalla sezione A alla sezione D mediante l'ordinanza in oggetto.

Infatti, secondo le finalità del provvedimento, esplicitate nelle premesse delle due ordinanze, solo questi medicinali richiedono un attento monitoraggio per evitare abusi e contraffazioni, e non certo quelli, ormai di uso consolidato, già da tempo classificati nella sezione D perché dotati di un ridotto potenziale di abuso e tossicodipendenza (anche se rientranti nell'intervallo della dose di codeina indicata dall'ordinanza, come CoEfferalgan e Tachidol).

Dal punto di vista operativo, i medicinali riclassificati dall'ordinanza, essendo destinati al trattamento del dolore, sono tutti rimborsati dal SSN, e quindi la loro prescrizione mediante ricettario «privato» è una eventualità estremamente rara, da valutare veramente con la massima attenzione per il rischio di abuso e contraffazione.

Roma, 13 luglio 2009

dr. Giancarlo Fogliani